



REP. 9/2018

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (Cosenza) via P. Bucci, Cod. Fisc. 80003950781, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portacannone CB il 21.12.1949;

E

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. con sede legale in Crotone, codice fiscale o partita IVA 01829270790, indirizzo PEC amministrazione@pec.midasrl.net, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Francesco Marullo nato a Crotone il 21/04/1974;

PREMESSO CHE:

- 1 il tirocinio è un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;
- 2 la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale del 10.8.2017 n. 360, pubblicata sul Burc n. 96 del 12.10.2017, ha deliberato e promosso alla luce delle "Linee – guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trentino e Bolzano il 25.5.2017 ai sensi l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo;
- 3 il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;
- 4 il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- 5 i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- 6 il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione;
- 7 I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo) sono rivolti a:
 - a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;
 - b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014;
- 8 La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:
 - a) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all'Art.1, comma 3, lett. a), b), c) d) delle *"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"* della Regione Calabria;
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3,lett. e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
- 9 La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
- 10 Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2. La richiesta di proroga il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- 11 Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

- 12 i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. A) di D.lsg. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- 13 il soggetto ospitante deve essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 14 il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- 15 il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione consente al soggetto ospitante di attivare tirocini post laurea accogliendo presso le proprie strutture laureati dell'Università della Calabria e garantendo il rispetto delle norme richiamate in premessa e di quelle previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2 -Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio sopportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'ad. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Articolo 4 - Tutorato

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;



- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
- 2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
- 3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
- 4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.
- 5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 5 -Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
 - redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
 3. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
 4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Art. 6 - Modalità di attivazione dei tirocini

Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.

I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. Dette

comunicazione vanno indirizzate agli Ispettorati Territoriali del lavoro Regionali e Provinciali nelle quali ha sede il soggetto ospitante

Art. 7 - Garanzie assicurative

1. Polizze assicurative:
 - Infortuni sul lavoro: pat. N. 1147143455 – la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "gestione per conto dello Stato" (*ai sensi del DPR n. 567 del 10.10.96 e DPR156 del 9.4.99, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n.1124/65 e regolamentato dal DM 10.8.1985*)
 - Infortuni sul lavoro: polizza n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV) – decorrenza 30/06/2016 – 30/06/2021;
 - Responsabilità civile: polizza n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna – decorrenza 30/06/2016 – 30/06/2021.
2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 8 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 9 -Indennità

1. Al tirocinante, secondo quanto stabilito nelle Linee guida della Regione Calabria, è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Detta indennità non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente, per eguale periodo, in mancanza di disdetta da comunicare con raccomandata AR tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà, comunque, recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata AR; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

Art. 11 - Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
 - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
 - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 -Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Arcavacata di Rende, lì 10/10/2018

(Timbro e Firma per il soggetto promotore)



IL RETTORE

Prof. Gino Mirocle CRISCI

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.
Loc. Passovecchio - 88900 CROTONE
C.F. e P.I. 01829270790